



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1578 DEL 20/12/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO N. 6/2009 DEL 07/01/2009 COME INTEGRATA DAL PROVVEDIMENTO PROT. N. 51069 DEL 10/07/2013, DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA.

DITTA: MALTAURO ROTTAMI S.R.L. (P.IVA 01873860249)

SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MONTE PASUBIO, 171 – COMUNE DI ZANÈ.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Maltauro Giovanni s.r.l. con sede legale e stabilimento: via Monte Pasubio, 171 – comune di Zanè è stata autorizzata con provvedimento n. 6/2009 del 07/01/2009, integrato dal provvedimento prot. n. 51069 del 10/07/2013, all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali, non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi) con scarico di acque reflue;
- il provvedimento autorizzativo ha scadenza in data 07/01/2019.

Dato atto che in data 05/07/2018, prot. n. 44701 la ditta ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione in ottemperanza alle disposizioni previste dal comma 12 dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 che prevede che “almeno cento ottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate”.

Dato atto che in base alle vigenti disposizioni previste dalla legge regionale n. 3/2000, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi è la Provincia.

Tenuto conto che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione è stata corredata dalla richiesta di effettuazione di modifiche sostanziali, integrate e parzialmente sostituite con la nuova documentazione pervenuta in data 26/07/2018, prot. n. 49436.

Preso atto della comunicazione del 31/10/2018, prot. n. 71759 di modifica della denominazione sociale, che mantenendo inalterato il codice fiscale e la partita IVA, passa da Maltauro Giovanni s.r.l. a Maltauro Rottami s.r.l.

Considerato che con comunicazione del 07/11/2018, prot. n. 72818 di avvio del procedimento istruttorio di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e delle modifiche sostanziali richieste è stato evidenziato che tali modifiche devono essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA con le motivazioni ivi adottate e, contestualmente comunicata la sospensione dell'istruttoria in attesa della presentazione della citata domanda di VIA.

Dato atto che in data 17/12/2018, prot. n. 83033 la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 152/06 l'esito della quale vincola il procedimento di

approvazione progetto per le modifiche sostanziali richieste e della correlata autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto quindi, stante l'imminente scadenza dell'autorizzazione in essere, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità, di procedere con la sua proroga, fino al 31/12/2019 al fine di completare l'istruttoria di verifica di assoggettabilità alla VIA e, successivamente, di concludere il procedimento istruttorio di approvazione progetto per le modifiche sostanziali richieste sulla base delle risultanze della citata procedura di VIA con successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nella nuova configurazione.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento n. 6/2009 del 07/01/2009, come integrato dal provvedimento prot. n. 51069 del 10/074/2013, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali, non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi) con scarico di acque reflue, **è prorogato al 31/12/2019.**

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Zanè, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS n. 7 Pedemontana, alla società Viacqua S.p.A.

Vicenza, 20/12/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1578 DEL 20/12/2018

**OGGETTO: PROROGA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO N. 6/2009 DEL 07/01/2009
COME INTEGRATA DAL PROVVEDIMENTO PROT. N. 51069 DEL 10/07/2013,
DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI CON EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE
METEORICHE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA.
DITTA: MALTAURO ROTTAMI S.R.L. (P.IVA 01873860249)
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA MONTE PASUBIO, 171 – COMUNE DI ZANÈ.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 20/12/2018.

Vicenza, 20/12/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**